



COMUNE DI PISTOIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18

Seduta del 15/04/2025

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quindici** del mese di **Aprile** alle ore **14:58**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica.

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, risultano presenti i seguenti n. **21** componenti del Consiglio Comunale.

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
1	GELLI EMANUELE	SI	18	SARACCA CRISTIANO ETTORE	SI
2	TOMASI ALESSANDRO	SI	19	CALZOLARI PAOLA	SI
3	RASO FABIO	SI	20	ROMOLI PAOLO	NO
4	FERRI BIANCA	NO	21	CERDINI CINZIA	SI
5	MATI ISABELLA	SI	22	GIUSTI MATTEO	NO
6	PATANE' SALVATORE GIUSEPPE	NO	23	FRATONI FEDERICA	SI
7	FONTANA FILIPPO	SI	24	TOSI PAOLO	NO
8	CIPRIANI LUCA	SI	25	BOANINI LORENZO	SI
9	PELAGALLI FRANCESCO	SI	26	NESI STEFANIA	NO
10	CAPECCHI FRANCESCA	SI	27	BOTTACCI IRENE	NO
11	GALLIGANI LORENZO	SI	28	FRAGAI AGOSTINO	SI
12	SICARI JESSICA	NO	29	COTTI ANTONELLA	SI
13	BARGIACCHI GIULIA	NO	30	NUTI TINA	SI
14	TRIMBOLI ANTONINO	SI	31	NESTI MATTIA	NO
15	BOJOLA IACOPO	SI	32	BRANCHETTI FRANCESCO	SI
16	CHECCUCCI EMANUELA	NO	33	BONACCHI GRETA	SI
17	PAGLIAI GIAMPAOLO	NO			

Sono inoltre presenti:

gli **Assessori**: MENICHELLI BENEDETTA, SGUEGLIA GABRIELE, FROSINI ALESSANDRA.

Presiede il Sig. GELLI EMANUELE, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa il **Vice Segretario Generale** del Comune DR.SSA VITALE DARIA;

Il **Presidente**, accertato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare in ordine all'argomento in oggetto.



COMUNE DI PISTOIA

La Giunta pone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione;

Il Presidente del Consiglio comunale introduce l'argomento, dando la parola all'Assessore MARGHERITA SEMPLICI per la relativa illustrazione;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Modifica - Approvazione.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che :

- ✎ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 17/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- ✎ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 17/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2025/2027;
- ✎ con deliberazione G.C. n. 3 del giorno 10 Gennaio 2025 è stato approvato il PEG, Piano Esecutivo di Gestione "Finanziario" 2025/2027;
- ✎ con la deliberazione di G.C. n. 69 del 12/03/2025 immediatamente esecutiva è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

PREMESSA

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo/amministrativo del DUP:

Linea programmatica 5 - UN'AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E LE SUE PARTECIPATE

Preso atto che:

- ✎ la normativa statale ha modificato l'assetto dei tributi comunali, stabilendo all'art. 1, comma 738 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 relativo all'imposta unica comunale (IUC) - nel contempo riscrivendo l'imposta municipale unica (IMU) con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 – e prevedendo quindi anche la soppressione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), altra componente impositiva dell'abrogata IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ✎ è rimasto quindi fermo quanto disposto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico degli utilizzatori;

Richiamati:

- ✎ l'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le



COMUNE DI PISTOIA

disposizioni di legge vigenti”;

- ✧ l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge n. 50/2022 approvato il 2 maggio, il c.d. “Decreto aiuti” che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma stabilisce anche che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora, che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- ✧ l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Dato atto che dal combinato disposto dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 5sexiesdecies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, il regolamento per l'applicazione della TARI deve essere approvato entro il 30 aprile del corrente anno;

Richiamati inoltre:

- ✧ l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ✧ l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Rilevato, per quanto riguarda le riduzioni per le utenze domestiche, di prevedere per le abitazioni con un unico occupante, la possibilità di aumentare la riduzione fino ad un massimo del 20%, rinviando la determinazione della percentuale alla delibera annuale di Consiglio comunale di determinazione delle tariffe, al fine di valutare annualmente l'opportunità di graduare tale agevolazione, in relazione alla politica tariffaria. Di seguito la formulazione dell'articolo interessato alla modifica, precisando che le parole aggiunte sono in grassetto e quelle soppresse sono sottolineate.

Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: a) abitazioni con un unico occupante, come da risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 10% fino ad un massimo del 20%, con percentuale stabilita annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe;

Rilevato inoltre necessario, riformulare il comma 6 dell'articolo 25, al fine di rendere più chiaro e puntuale l'ambito di applicazione della riduzione tariffaria per il riciclo, e contestualmente anticipare il termine di presentazione della documentazione, al fine di consentire la fruizione della riduzione già nell'acconto dell'anno successivo a quello della presentazione. Di seguito la formulazione l'articolo interessato alla



COMUNE DI PISTOIA

modifica, precisando che le parole aggiunte sono in grassetto e quelle soppresse sono sottolineate.

Articolo 25 Riduzioni per il recupero e il riciclo

6. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, flussi di rifiuti urbani generati dalla propria attività sono concesse riduzioni sino al 100% della quota variabile della TARI. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti urbani attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe, per ciascuna categoria di utenza non domestica. La riduzione deve essere richiesta annualmente dalle imprese interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo allegando la documentazione richiesta. In difetto, tale riduzione non sarà applicata per l'intero anno solare.

6. Le utenze non domestiche che intendono rimanere nel servizio pubblico e che avviano a riciclo i propri rifiuti in modo differenziato direttamente o tramite soggetti autorizzati, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionalmente alle quantità avviate a riciclo fino ad un massimo del 100%, in quanto tali frazioni permettono di ridurre i costi complessivi del servizio. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata. Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a riciclo, nell'anno di riferimento, i propri rifiuti. La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a riciclo (rd) dalla singola utenza, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili [$rp = mq \cdot (Kd)$], ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula: $\text{riduzione} = rd \cdot 100 / rp$. La domanda di riduzione tariffaria dovrà essere presentata, allegando la documentazione prevista, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio a riciclo. In difetto, tale riduzione non sarà applicata per l'intero anno solare.

Rilevato che:

- l'articolo 4 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 ha stabilito i principi e i criteri per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212/2000, recepiti nel D. Lgs. n. 219/2023, concernente "Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente" e nel D. Lgs. n. 220/2023 "Disposizioni in materia di contenzioso tributario",
- il Decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024 prevede una revisione del sistema sanzionatorio;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2024 è stato modificato il Regolamento comunale delle entrate per coordinarlo con le novità dello statuto dei diritti del contribuente e dei provvedimenti di attuazione della legge delega n.111/2023 di riforma del sistema fiscale sopra richiamati;

Dato atto della necessità di procedere ad una revisione del Regolamento per l'applicazione della Tari per coordinarlo con le novità recepite già nel Regolamento delle Entrate, sopra menzionate, in particolare di modificare gli articoli sotto riportati, precisando che le parole aggiunte sono in grassetto e quelle soppresse sono sottolineate.

Art. 33 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato secondo la percentuale e la decorrenza stabilite dalla legge, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così come modificato dai recenti interventi normativi e s.m.i.

Art. 36 Rimborsi

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento **ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, salvo diverso limite stabilito dalle norme vigenti.**

Art. 38 Contenzioso

2. Si applica, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale delle entrate, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto del Regolamento comunale delle entrate

Rilevato infine opportuno, alla luce delle modifiche di cui sopra, mantenere per il solo anno 2025, la scadenza della presentazione della documentazione di cui all'articolo 25, comma 6, al 30 giugno, si prevede di aggiungere il comma 11 all'articolo 41.



COMUNE DI PISTOIA

Art. 41 Disposizioni finali

11. Per il solo anno 2025, le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 6, in particolare la data di scadenza della presentazione della domanda di riduzione tariffaria, con idonea documentazione, è prorogata al 30 giugno.

Relativamente all'introduzione delle tre componenti perequative di costo fisso, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, finalizzate a finanziare:

- UR1, la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza, ad oggi non aggiornata da Arera, prevista dall'articolo 2 della Legge n. 60 del 17 maggio 2022 *“Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)»*;
- UR2 la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza, ad oggi non aggiornata da Arera, introdotta dalla deliberazione Arera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”*;
- UR3 la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari, per l'anno 2025, ad € 6,00 per utenza, introdotta dalla deliberazione Arera n. 133/2025/r/rif del 01/04/2025 *“Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24”*

si precisa che, non avendo riflessi sul tributo, non necessitano di alcuna modifica regolamentare, trovando diretta applicazione, in forza dei provvedimenti di cui sopra.

Dato atto che, per effetto delle modifiche suddette, il testo complessivo del Regolamento per la disciplina della TARI, costituito da n. 42 articoli ed un allegato (ALLEGATO A), risulta formulato come da Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che sulla base del combinato disposto degli art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art. 53 comma 16 L.388/2000, il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2025;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett b) del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all'approvazione del presente provvedimento;

Ravvisato che occorre conferire alla presente la immediata eseguibilità, stante la necessità ed urgenza di procedere per dare corso alla presente deliberazione;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante ed Entrate, contenente anche l'attestazione che al presente procedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, allegato alla presente deliberazione;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, contenente anche l'attestazione che al procedimento contabile non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, allegato alla presente deliberazione;

Su proposta del Servizio Servizio Stazione Unica Appaltante ed Entrate e preso atto che la materia oggetto del



COMUNE DI PISTOIA

presente provvedimento rientra nelle competenze del medesimo, come da vigente funzionigramma;

Preso atto del verbale della Commissione consiliare competente, conservato digitalmente presso l'Ufficio del Consiglio comunale;

Acquisito il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato alla presente deliberazione;

Dato atto di un emendamento, comprensivo di un subemendamento, al Regolamento di cui trattasi, presentato, votato ed approvato dal Consiglio comunale, come meglio sottoindicato:

Emendamento art. 26, si aggiunge comma 3.: “3. Con riferimento al comma 2, si specifica che la Tari è dovuta quindi nella misura del 10% dalle utenze domestiche per il periodo in cui, a seguito di eventi calamitosi, le stesse rimangano inaccessibili agli autoveicoli, a causa di interruzioni nella viabilità, risultando perciò impossibile lo svolgimento ordinario del servizio di raccolta e/o il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti”.

quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Voti favorevoli n. 25 (Gelli,Raso,Ferri,Mati,

Patanè,Fontana,Cipriani,Pelagalli,

Capecchi,Galligani,Trimboli,Checucci,

Pagliai,Saracca,Calzolari,Cerdini,

Giusti,Fratoni,Tosi,Boanini,

Fragai,Nuti,Nesti,Branchetti,

Bonacchi)

Astenuti n. 1 (Bojola)

APPROVA

L'emendamento soprariportato.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il resoconto integrale della discussione, che riporta, altresì, gli interventi dei singoli Consiglieri che hanno partecipato al dibattito, è contenuto nel processo verbale, che sarà conservato nelle forme previste dall'art. 35 del vigente Regolamento sul Funzionamento e l'Organizzazione del Consiglio comunale;

Esauriti gli interventi, il Presidente del Consiglio comunale invita l'aula a procedere alla votazione con scrutinio palese a mezzo di sistema elettronico;

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), in riferimento agli articoli



COMUNE DI PISTOIA

23, 25, 33, 36, 38 e 41, e di approvare, in conseguenza alle modifiche apportate, il nuovo Regolamento, comprensivo anche dell'emendamento suindicato, per la disciplina della TARI, costituito da n. 42 articoli ed un allegato (ALLEGATO A), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato 1);

2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Alia Servizi Ambientali Spa;
3. di dare atto che la presente delibera tariffaria verrà pubblicata, a cura dell'ufficio entrate, sul portale del Federalismo Fiscale ai fini della sua pubblicità ed efficacia, come prevista dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dalla Circolare 2/DF del 22.11.2019;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:
 - ✎ Dr.ssa Daria Vitale – Dirigente Servizio SUA ed Entrate.
 - ✎ Dr. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario e Controllo Aziende partecipate.
 - ✎ Dirigenti Servizi comunali.

Con l'assistenza degli scrutatori:

- Mati
- Fontana
- Bonacchi

accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti 29 Consiglieri votanti n. 29

A maggioranza di voti, come prevista dai Regolamenti vigenti,

Voti favorevoli n. 18 (Gelli,Tomasi,Raso,Ferri,
Mati,Patanè,Fontana,Cipriani,
Pelagalli,Capecchi,Galligani,Bargiacchi,
Trimboli,Bojola,Pagliai,Calzolari,
Romoli,Cerdini)

Voti contrari n. 11 (Giusti,Fratoni,Tosi,Boanini,
Nesi,Fragai,Cotti,Nuti,
Nesti,Branchetti,Bonacchi)

In esito alla votazione sopra riportata, il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Modifica - Approvazione.

E' APPROVATA



COMUNE DI PISTOIA

Successivamente

il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità sul provvedimento approvato, invitando l'aula a procedere alla votazione in forma palese, a mezzo di sistema elettronico, accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti 29 Consiglieri votanti n. 29

A maggioranza di voti,

Voti favorevoli n. 18 (Gelli, Tomasi, Raso, Ferri,
Mati, Patanè, Fontana, Cipriani,
Pelagalli, Capecchi, Galligani, Bargiacchi,
Trimboli, Bojola, Pagliai, Calzolari,
Romoli, Cerdini)

Voti contrari n. 11 (Giusti, Fratoni, Tosi, Boanini,
Nesi, Fragai, Cotti, Nuti,
Nesti, Branchetti, Bonacchi)

In esito alla votazione sopra riportata, il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.